



MN TAX & LEGAL

Newsletter dell'8 marzo 2021

DIRITTO SOCIETARIO

MANCATA AUTORIZZAZIONE ASSEMBLEARE ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE COMPORTANTI LA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA

L'art. 2361, comma 2, c.c. prevede che, nelle S.p.A., l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, debba essere deliberata dall'assemblea e che di tali partecipazioni gli amministratori diano specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

Tale procedura è prescritta alla luce del particolare rischio per i soci dell'entità della partecipazione. Sulla questione, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2021, n. 366), secondo la quale la mancata autorizzazione da parte dell'assemblea all'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti la responsabilità illimitata non implica l'inefficacia o l'invalidità della partecipazione assunta. La Suprema Corte ritiene infatti che la norma in esame attiene unicamente ai rapporti tra i soci e gli amministratori dell'ente e non ai rapporti tra amministratori e terzi. Se così non fosse, si esonererebbero i soci dalle conseguenze negative eventualmente derivanti dall'assunzione di partecipazioni in altre imprese.

[Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2021, n. 366](#)

COVID-19, INFORMATIVA AL PUBBLICO DELLE MISURE A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

La CONSOB ha recentemente pubblicato (richiamo di attenzione n. 1 del 16 febbraio 2021) un richiamo di attenzione alle misure a sostegno dell'economia nel periodo di emergenza pandemica dovuto alla diffusione del Covid-19 e all'informativa da fornire al pubblico, in particolare, da parte (i) degli emittenti vigilati, degli organi di controllo e le società di revisione in relazione al bilancio 2020 redatto in conformità con i principi contabili internazionali; (ii) delle società che pubblicano le dichiarazioni non finanziarie



MN TAX & LEGAL

2020; (iii) dei responsabili della redazione dei documenti di offerta e dei prospetti informativi; (iv) degli emittenti soggetti alla disciplina di cui al Regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR).

[Richiamo di attenzione n. 1/21 del 16 febbraio 2021](#)

CONCORSO FRA I REATI DI BANCAROTTA E DI MANCATO DEPOSITO DELLE SCRITTURE CONTABILI

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. V, 26 gennaio 2021, n. 3190) ha ammesso la possibilità che, in tema di reati fallimentari, le ipotesi di cui agli artt. 220, comma 2, e 216, comma 1, n. 3, l. fall., che sanzionano penalmente l'imprenditore dichiarato fallito che non osserva l'obbligo di deposito dei bilanci e delle strutture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, possano concorrere, al ricorrere di talune condizioni, con le ipotesi previste e punite, da un lato, dall'art. 216, comma 1, n. 2), l. fall., dall'altro, dall'art. 217, comma 2, l. fall.

In particolare, secondo la Suprema Corte, può concorrere con la fattispecie di bancarotta documentale, fraudolenta ovvero semplice, nel caso in cui *“la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione ovvero nella mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta irregolare o incompleta delle stesse ovvero in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”*.

[Cass. Pen., Sez. V, 26 gennaio 2021, n. 3190](#)

DIRITTO DEL LAVORO

DIVIETO DI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ANCHE PER I DIRIGENTI

Il 26 febbraio u.s., il Tribunale di Roma si è espresso in merito al divieto di licenziamento individuale disposto dalle norme emergenziali dovute alla diffusione del COVID-19, applicando il divieto anche ai dirigenti, quali lavoratori tutelati, discostandosi quindi dall'interpretazione fino a ora seguita.

Il divieto di licenziamento per motivi oggettivi, previsto dall'art. 46 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020) e dall'art. 80 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020), era stato invocato da un manager licenziato, che ha quindi ottenuto la reintegrazione del posto di lavoro. Alla base dell'estensione ai dirigenti del divieto di licenziamento per motivi oggettivi



MN TAX & LEGAL

vi sono da un lato la ratio, corrispondente alla volontà del legislatore di evitare che le conseguenze economiche della pandemia possano tradursi nella soppressione di posti di lavoro, dall'altro, l'evidente disparità che si avrebbe accordando al dirigente soltanto il divieto di licenziamento collettivo.

Proprio in virtù di quest'ultima circostanza, il Tribunale di Roma ha tratto le sue conclusioni: estendendo l'applicazione del blocco dei licenziamenti collettivi ai dirigenti, il legislatore ha sottolineato che nel caso dei licenziamenti individuali, non vada ricercata una distinzione di status del lavoratore dirigenziale.

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

Cordiali Saluti.

MN TAX & LEGAL